



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

SETTORE TERRITORIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 9 / 2022

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIOLO TERME CON DIVIETO DI ACCENSIONE DAL 25.10.2022 AL 01.11.2022.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- il Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 03/04/2017 e s.m.i., di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

PRESO ATTO che il Comune di Riolo Terme è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del predetto DPR n. 74 del 2013, e ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere nel periodo tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

DATO ATTO che l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 comma 8 del predetto regolamento regionale n. 1/2017, attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

VISTI:

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere nel periodo tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

CONSIDERATO che il predetto impianto normativo rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è conforme alla ratio delle norme e del sistema;

CONSIDERATO altresì che:

- le temperature registrate a Riolo Terme si stanno mantenendo al di sopra della media stagionale;
- il Comune di Riolo Terme è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale e della tutela dell'ambiente, perseguendo gli obiettivi stabiliti dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) dell'Unione della Romagna Faentina, approvato con deliberazione di Consiglio URF n. 14 del 28.04.2021;
- gli impianti termici rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RITENUTO che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e art. 12 comma 8 del regolamento regionale n. 1/2017 e giustificano una riduzione del periodo di esercizio mediante il divieto di accensione degli impianti nei prossimi giorni (dal 25.10.2022 al 01.11.2022 compreso), fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Il divieto di accensione degli impianti termici a combustibile ad uso riscaldamento dal 25.10.2022 al 01.11.2022 compreso

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli impianti sportivi e agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Riolo Terme.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Lì, 25/10/2022

LA SINDACA
MALAVOLTI FEDERICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)